



Comune di Massarosa
(PROV. DI LUCCA)
SETTORE D - ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI
Approvato con delibera CC n.29 del 13.05.2013

INDICE GENERALE

SSSS

CAPO I

IL SERVIZIO TAXI

- Art. 1 - Definizione del servizio
- Art. 2 - Disciplina del servizio
- Art. 3 - Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 4 - Condizioni d'esercizio
- Art. 5 - Numero delle licenze
- Art. 6 - Riconoscibilità delle Autovetture
- Art. 7 - Autovetture di scorta
- Art. 8 - Pubblicità sulle autovetture
- Art. 9 - Operatività del servizio

CAPO II

LA PROFESSIONE DI TASSISTA

- Art. 10 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista

CAPO III

LA LICENZA DI ESERCIZIO

- Art. 11 - Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art. 12 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 13 - Valutazione dei titoli
- Art. 14 - Assegnazione e rilascio della licenza
- Art. 15 - Validità della licenza
- Art. 16 - Trasferibilità della licenza

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 17 - Caratteristiche delle autovetture
- Art. 18 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 19 - Orario di lavoro e turni di servizio

- Art. 20 - Comportamento del tassista durante il servizio
- Art. 21 - Comportamento degli utenti
- Art. 22 - Sostituzione temporanea alla guida
- Art. 23 - Interruzione del trasporto
- Art. 24 - Criteri per la determinazione delle tariffe taxi
- Art. 25 - Il tassametro
- Art. 26 - Acquisizione della corsa ed uso del tassametro
- Art. 27 - Il contachilometri
- Art. 28 - Trasporto persone portatrici di handicap
- Art. 29 - Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 30 - Reclami

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art. 31 - Addetti alla vigilanza
- Art. 32 - Sanzioni amministrative e provvedimenti interdittivi
- Art. 33 - Diffida e sospensione della licenza
- Art. 34 - Decadenza della licenza
- Art. 35 - Revoca della licenza
- Art. 36 - Rinuncia alla licenza
- Art. 37 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca e rinuncia della licenza

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38 - Abrogazioni delle disposizioni precedenti

CAPO I IL SERVIZIO TAXI

Art. 1 Definizione del servizio

1. Il servizio taxi è un autoservizio pubblico non di linea che soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

Art. 2 Disciplina del servizio

1. Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3 Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Per l'esercizio del servizio taxi, i titolari possono:
 - a. essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8.8.85 n. 443 e s.m.i.;
 - b. associarsi in cooperative di promozione e lavoro ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

Art. 4 Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto fisico è vietato:
 - a. il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi;
 - b. il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.
2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi, nell'esercizio del servizio, della collaborazione di un familiare o di un sostituto temporaneo alla guida nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15.1.92 n. 21 e del presente regolamento.
4. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
5. Il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dal Sindaco, in relazione alle esigenze della clientela.
6. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.
7. Nei casi di emergenza dovuta a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali, per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina il Sindaco stabilisce con ordinanza i tempi e gli orari di servizio, integrativi ed aggiuntivi a quelli ordinari.

Art. 5 Numero delle licenze

1. Il numero delle licenze autorizzabili nel Comune di Massarosa è stabilito dalla Giunta Comunale tenendo conto dei criteri indicati al punto 4 della Del. CRT n. 131/1995.

Art. 6 Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite a servizio di taxi devono aver installato sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso recante la scritta "TAXI", conforme alla vigente normativa.

Art. 7 Autovetture di scorta

1. Su istanza dei soggetti già titolari di licenza può essere concessa agli stessi una o più licenze denominate "BIS" per l'immatricolazione di taxi in servizio di scorta. Il servizio taxi di scorta è a disposizione di tutti i tassisti del comune, impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico.
2. Il concessionario della licenza taxi "bis" assegna l'autovettura nel rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del motivo della richiesta e la durata di utilizzo dell'autovettura.

Art. 8 Pubblicità sulle autovetture

1. L'applicazione di messaggi pubblicitari, sia all'interno che all'esterno delle autovetture, deve essere preventivamente autorizzata, sentito il parere delle Associazioni di categoria.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Servizio comunale competente.

Art. 9 Operatività del servizio

1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale.
2. Lo stazionamento dei taxi è realizzato esclusivamente nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione comunale ed è consentito solo ai taxi del comune.
3. Il prelevamento dell'utenza ovvero l'inizio del servizio avviene nel rispetto della normativa vigente.
4. Il prelevamento può avvenire, a richiesta dell'utente, anche all'interno dei territori dei comuni limitrofi che abbiano raggiunto specifiche convenzioni ai sensi della Legge 15.1.92 n. 21.
5. La prestazione del servizio, qualora il prelevamento dell'utente avvenga all'interno dell'area comunale, è obbligatoria per tutte le destinazioni servite da strade asfaltate pubbliche e/o private aperte al pubblico transito, comprese nel territorio comunale e nelle aree urbane dei comuni limitrofi che abbiano stipulato con lo stesso le specifiche convenzioni di cui al comma precedente.

CAPO II LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Art. 10 Requisiti per l'esercizio della professione di tassista

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b. non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione, in misura superiore complessivamente ai due anni per reati non colposi ovvero non essere sottoposti a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - c. essere iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la provincia di Lucca, previsto dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 6 L. n. 21/92;
- e. non essere stato dichiarato fallito e non avere in corso procedura fallimentare, fatti salvi i casi d'intervenuta riabilitazione a norma di legge.

CAPO III LA LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il bando di concorso è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune, una o più licenze, per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
3. Il bando di concorso è adeguatamente pubblicizzato ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e s.m.i..

Art. 12 Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze taxi deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. numero delle licenze da assegnare;
 - b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
 - c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e. schema di domanda per la partecipazione al concorso;

Art. 13 Valutazione dei titoli

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi l'U.O. "Attività produttive e P.A." procede alla valutazione ed alla attribuzione del punteggio a lato indicato:
 - a. aver esercitato attività di servizio pubblico di trasporto persone – di linea e non di linea – punti 2 a semestre per un massimo di n. 8 semestri;
 - b. laurea - punti 2;
 - c. licenza scuola media superiore - punti 1;
 - d. licenza scuola media inferiore – punti 1;
 - e. conoscenza di una lingua straniera, ove prevista dal bando – punti 1;

- il punteggio complessivo di ogni candidato è dato dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
- i punteggi di cui ai punti b) c) d) non sono cumulabili tra loro.

2. A parità di punteggio la preferenza è accordata nell'ordine:

a – alla maggiore anzianità;

b – alla data e all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 14 Assegnazione e rilascio della licenza

1. L'U.O. "Attività produttive e P.A." nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del bando di concorso, provvede all'istruttoria di tutte le domande pervenute ed alla formazione della graduatoria al fine del rilascio delle autorizzazioni disponibili.
2. Il Dirigente del Servizio Attività Produttive e P.A., approvata la graduatoria provvede all'assegnazione della licenza.
3. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
4. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista.

Art. 15 Validità della licenza

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il Servizio Attività Produttive.
2. La vidimazione della licenza è condizionata alla verifica, in capo al titolare ed al collaboratore familiare o al sostituto alla guida, della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista di cui all'art. 10 comma 1 lettere a), b) e c). La verifica può essere sostituita da apposita autocertificazione.
3. La vidimazione della licenza è altresì subordinata all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale del taxi, previsti dal vigente Codice della Strada e dal presente regolamento.
4. Il Servizio Attività Produttive e quello di Polizia Municipale possono disporre verifiche straordinarie sull'idoneità dei mezzi al servizio e sull'efficienza dei tassametri.
5. Qualora il veicolo non sia rispondente alle condizioni di sicurezza previste dalle norme del Codice della Strada ed ai requisiti previsti dal presente regolamento, l'ufficio comunale competente, su richiesta del titolare, può concedere una proroga non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.
6. Qualora il veicolo si dimostri in condizioni assolutamente inadeguate allo svolgimento del servizio o non si sia provveduto a presentare lo stesso alla verifica entro i termini fissati oppure non si sia provveduto alla vidimazione della licenza, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione della licenza, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 33.

Art. 16 Trasferibilità della licenza.

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 1 della Legge 15.1.92 n. 21.
2. Il trasferimento della licenza comunale di esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui all'art. 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione da parte degli stessi del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni secondo le modalità previste dall'art. 9 comma 2 della Legge 15.1.92 n. 21. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso.
3. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b. la dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione, deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
 - c. il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.
4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una licenza.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 17 Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio taxi dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli. I veicoli appositamente attrezzati al trasporto di soggetti disabili di particolare gravità, dovranno essere dotati di sollevatore automatico, dei dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggini.
3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio taxi. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni previsti dal presente regolamento, rilasciando apposito nulla osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
4. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.
5. Tutti i veicoli taxi dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive CEE in materia di emissioni inquinanti degli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti (G.P.L. o metano).

Art. 18 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi, insorti al momento del rilascio della licenza o immediatamente prima, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.
3. Qualsiasi sospensione del servizio, superiore a sette giorni, deve essere comunicata entro i sette giorni successivi all'assenza al competente ufficio comunale.
4. I titolari di licenza possono delegare i soggetti di cui all'art. 4 comma 3, all'adempimento di quanto prescritto dal precedente comma. Il legale rappresentante o suo delegato provvedono a trasmettere l'elenco dei tassisti che hanno effettuato sospensioni del servizio, al competente ufficio comunale, entro i termini indicati.

Art. 19 Orario di lavoro e turni di servizio.

1. Gli orari di lavoro ed i turni di servizio sono stabiliti dal Dirigente del Servizio Attività Produttive sentito il parere delle Associazioni di categoria.

Art. 20 Comportamento del tassista durante il servizio.

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a. comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b. effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più breve e più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente, informandolo su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - c. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato, ad eccezione dei taxi dotati di attrezzature divisorie, nei quali il numero massimo di persone trasportabili è riferito solo a quelli disponibili nello spazio posteriore;
 - d. rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio;
 - e. prestare assistenza e soccorso, ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 593 del Codice penale;
 - f. comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo;
 - g. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - h. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - i. consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - j. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro e al contachilometri;
 - k. rilasciare all'utente quando richiesto, la ricevuta compilata correttamente e contenente il numero della licenza, la data ed il totale indicato dal tassametro oltre all'indicazione dell'eventuale luogo di destinazione extracomunale; dovranno inoltre essere indicati con un segno X gli eventuali supplementi o riduzioni tariffarie applicate;
 - l. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento e dell'atto dal quale risulta il sistema di tariffazione in vigore ed esibirli all'utente che ne faccia richiesta;
 - m. esporre in modo ben visibile all'interno dell'autoveicolo il contrassegno di cui al modello allegato, contenente il numero della licenza, il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio e l'estratto delle condizioni tariffarie attualmente in vigore;

- n. ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.
- 2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
 - a. rifiutare la prestazione del servizio, salvo i casi di persona che, in precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente, abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - b. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - c. portare animali propri in vettura;
 - d. interrompere la corsa di propria iniziativa. La corsa può interrompersi in caso di esplicita richiesta del committente o nei casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi;
 - f. manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo del piombo;
 - g. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli. Le operazioni di carico e scarico dei bagagli sono facoltative;
 - h. rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
 - i. fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
 - j. abbandonare anche temporaneamente l'autoveicolo nelle apposite aree di stazionamento, tranne i casi di necessità impellenti e di breve durata;
 - k. effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 21 Comportamento degli utenti.

- 1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
 - a. fumare durante il trasporto;
 - b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
 - g. di aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;
 - h. scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.

Art. 22 Sostituzione temporanea alla guida.

- 1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
 - a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b. per chiamata alle armi;
 - c. per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
 - d. per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e. nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
- 2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Colui che sostituisce alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato con contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione. I contratti di lavoro a tempo determinato devono portare l'indicazione della durata in conformità con la normativa vigente. Nel contratto di gestione la durata non deve superare il periodo massimo di sei mesi. Per ogni titolare possono essere ammessi più contratti di gestione la cui durata complessiva non superi il termine massimo di sei mesi anche se stipulati in periodi diversi.

5. Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida nei casi previsti dai commi 1 e 2 deve presentare istanza al Dirigente del Servizio Attività Produttive in carta legale, corredata dei documenti necessari. Analogamente, il sostituto alla guida deve presentare istanza al medesimo Dirigente in carta legale corredata dei documenti necessari.

Art. 23 Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

2. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto il tassista è obbligato all'atto del diniego, a segnalare l'esistenza della situazione all'autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radio taxi.

Art. 24 Criteri per la determinazione delle tariffe taxi

1. L'Amministrazione comunale, sentite le Organizzazioni di categoria, determina con specifica deliberazione della Giunta Comunale le tariffe del servizio taxi, la sua applicazione nonché i supplementi tariffari ed il loro ammontare, nel rispetto della normativa vigente.

2. Per il servizio esercitato nei territori dei comuni limitrofi che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'art. 9 comma 4 la tariffa è determinata applicando quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite.

4. In nessun caso è ammessa la determinazione del corrispettivo del trasporto direttamente concordata tra l'utente ed il vettore.

5. In nessun caso può essere richiesto il pagamento della corsa di ritorno.

Art. 25 Il tassametro.

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato, dalla cui lettura è deducibile il corrispettivo da pagare per il servizio prestato. Il tassametro deve essere azionato solo al momento dell'acquisizione della corsa.

2. I soggetti interessati ad ottenere l'approvazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l'efficienza e l'idoneità all'impiego.

3. Previo esito favorevole di apposita istruttoria, il competente ufficio comunale concede l'approvazione al prototipo.

4. Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio taxi, devono essere conformi al prototipo omologato e approvato dall'Amministrazione comunale e devono recare impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.
5. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente ufficio comunale.
6. I guasti del tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al comma 5.
7. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi ben visibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

Art. 26 Acquisizione della corsa ed uso del tassametro.

1. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento nei modi seguenti:
 - a. mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;
 - b. mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;
 - c. quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stazionamento;
2. Nei modi indicati al comma 1 lettere a) e b), la corsa sarà acquisita dal tassista primo di fila, mentre nel modo di cui alla lettera c) il cliente potrà scegliere il veicolo, senza vincoli di precedenza.
3. Al di fuori dei modi previsti dal comma 1, la corsa può essere acquisita in transito nei modi seguenti:
 - a. mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;
 - b. quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista;
4. Nel modo indicato al comma 3 lettera a), la corsa sarà acquisita dal tassista che trovandosi più vicino al luogo dove il cliente ha richiesto il servizio, possa iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.
5. E' consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di telefoni personali autorizzati dal Comune di Massarosa.
6. Al tassista non è consentito accettare prenotazioni del servizio.
7. Il tassametro deve essere azionato nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale, in relazione al tipo di tariffa adottata.
8. Le principali funzioni del tassametro relative alla corsa (libero - occupato - cassa) devono essere collegate al cassetto luminoso posto sulla parte superiore del veicolo.
9. Al termine della corsa, il tassista ha l'obbligo di informare il cliente dell'applicazione di eventuali supplementi dovuti, sul corrispettivo indicato dal tassametro.
10. E' fatto obbligo di esposizione nella parte posteriore dell'abitacolo, in posizione facilmente accessibile, di un estratto tariffario nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese e tedesco.

Art. 27 Il contachilometri.

1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. In caso di guasto al contachilometri, il tassista deve interrompere il servizio e provvedere alla riparazione dello stesso.

Art. 28 Trasporto persone portatrici di handicap.

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (stampelle e simili) e alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità.

Tale obbligo non opera nei casi particolari di cui all'art. 17 ed in quelli in cui é manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

3. Sul mezzo appositamente attrezzato al trasporto di un soggetto disabile di particolare gravità, il prezzo della corsa non deve tenere conto del tempo impiegato per effettuare le operazioni necessarie alla discesa del disabile dal veicolo.

Art. 29 Responsabilità nell'esercizio del servizio.

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Art. 30 Reclami.

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Servizio Attività Produttive, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative.

2. All'interno di ogni vettura, nella parte posteriore, è esposto in posizione ben visibile l'estratto tariffario contenente inoltre l'indirizzo ed il numero telefonico dell'ufficio comunale competente e della Polizia municipale a cui indirizzare i reclami.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 31 Addetti alla vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia municipale e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 32 Sanzioni amministrative e provvedimenti interdittivi

1. Chiunque viola le disposizioni al presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ad eccezione di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 settembre 1993 n° 67.

2. Per le violazioni di cui al comma 1 è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 25,00, entro sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento.

3. Per le infrazioni di seguito indicate agli articoli 31, 32 e 33 del presente regolamento e fermo restando quanto previsto al comma precedente, il Dirigente del Servizio Attività Produttive dispone, previa comunicazione di avvio di procedimento, l'adozione di un provvedimento interdittivo tra i seguenti:

- Diffida e sospensione della licenza
- Decadenza della licenza
- Revoca della licenza

4. In caso di violazione commessa da un sostituto alla guida, il provvedimento interdittivo è adottato nei confronti del titolare della licenza, in quanto obbligato in solido con lo stesso.

5. Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di un provvedimento interdittivo, l'organo accertatore invia un rapporto informativo all'ufficio comunale competente corredato di tutti i documenti ed atti necessari alla valutazione.

6. L'ufficio comunale competente comunica all'autore della violazione ed all'eventuale obbligato in solido, l'avvio del procedimento tendente all'adozione del relativo provvedimento interdittivo. L'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 33 Diffida e sospensione della licenza.

1. Il provvedimento di diffida consiste in un formale richiamo del competente Servizio comunale ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

2. Il provvedimento di diffida è disposto nel caso il tassista:

- richieda al cliente un corrispettivo maggiore di quello dovuto in conseguenza dell'uso improprio delle tariffe e/o dei supplementi previsti;
- effettui un percorso più lungo e quindi svantaggioso economicamente per il cliente, salvo i casi previsti;

- effettui il servizio con il tassametro spento;

- ometta, quando richiesto dall'utente, di applicare la percentuale di riduzione tariffaria prevista;

- ometta di rilasciare la ricevuta, quando è richiesta dal cliente ovvero rilasciare una ricevuta non conforme;

- ometta la necessaria assistenza od il soccorso ai passeggeri, salvo i casi previsti dal presente regolamento;

- rifiuti il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di un disabile ovvero aumenti di un costo improprio e non dovuto il prezzo di una corsa effettuata da un soggetto disabile.

3. Il provvedimento interdittivo di sospensione della licenza per un minimo di tre giorni è disposto nel caso il tassista:

- commetta un infrazione per il quale abbia già ricevuto un provvedimento interdittivo di diffida;

- rifiuti di prestare servizio per una qualsiasi delle destinazioni di cui all'art. 9, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 settembre 1993 n° 67.

4. Il provvedimento interdittivo di sospensione della licenza per un minimo di quindici giorni è disposto nel caso il tassista svolga il servizio:

- con tassametro manomesso, alterato, senza piombo o non approvato;

- in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o si trovi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento interdittivo di sospensione della licenza, viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato.

6. Il periodo di sospensione della licenza non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.

7. Entro il primo lunedì successivo a quello di notifica del provvedimento, il tassista provvede a consegnare la licenza comunale d'esercizio, il turno di servizio ed il tariffario all'ufficio comunale competente, il quale provvede anche alla rimozione del sigillo in piombo del tassametro del taxi. La riconsegna di detti documenti nonché la piombatura del tassametro sono effettuati al termine del periodo di sospensione previsto.

Art. 34 Decadenza della licenza.

1. Il Dirigente del Servizio Attività Produttive dispone la decadenza della licenza nel caso:
 - a. il titolare venga a perdere uno dei requisiti previsti dall'art. 10 c. 1 lettere a) e c) del presente regolamento nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - b. il titolare incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
 - c. il titolare interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 35 Revoca della licenza.

1. Il Dirigente del Servizio Attività Produttive dispone la revoca della licenza nel caso:
 - a. il titolare violi le norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 4 comma 1;
 - b. il titolare o il concessionario svolgano attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio taxi;
 - c. il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti dall'art. 18 commi 1 e 2;
 - d. in caso di reiterata inosservanza ad un provvedimento di sospensione, disposto dall'Amministrazione comunale.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 36 Rinuncia alla licenza.

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco.

Art. 37 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza.

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al sostituto o all'assegnatario della licenza.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 Abrogazione delle disposizioni precedenti.

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme precedentemente approvate a livello comunale concernenti la disciplina del servizio taxi.